

Decreto federale concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 2000-2004

del 7 dicembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale;

visto l'articolo 6 della legge federale del 21 dicembre 1955¹ concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1999²,

decreta:

Art. 1

Nell'ambito degli aiuti finanziari a «Svizzera Turismo» è autorizzato un limite di spesa di 190 milioni di franchi al massimo per il periodo 2000-2004.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 7 dicembre 1999

Il presidente: Seiler

Il segretario: Anliker

1494

¹ RS 935.21

² FF 1999 4695